



FLC CGIL
Ravenna

federazione lavoratori
della conoscenza

...in primo piano

29/10/2018 n 19

IL MINISTRO BUSSETTI HA FIRMATO IL DM CHE REGOLAMENTA IL CONCORSO STRAORDINARIO per la scuola primaria e dell'infanzia

Il testo del decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale



Nell'incontro del 23 ottobre 2018 con le organizzazioni sindacali sono state annunciate le prime informazioni sul bando.

Decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Ecco in sintesi le principali previsioni:

localizzazione del concorso e tempistica: la procedura verrà bandita in tutte le regioni.

Ovviamente le possibilità di accesso al ruolo non sono uguali dappertutto. L'istanza può essere presentata in un'unica regione, anche per più procedure contemporaneamente (ad es. infanzia e primaria, oppure posto comune e sostegno). È previsto un contributo di segreteria pari a 10 euro per ciascuna procedura per cui si concorre.

Le date di presentazione delle istanze potrebbero andare dal 5 novembre al 5 dicembre 2018.

Requisiti di accesso: possesso dell'abilitazione per la scuola primaria o dell'infanzia acquisita con diploma magistrale con valore abilitante o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali entro il 2001/2002, o laurea in Scienze della Formazione Primaria e due annualità di servizio specifico presso la scuola statale, negli ultimi 8 anni, svolto su posto comune o di sostegno. Una annualità è ottenuta con 180 giorni di servizio, anche non continuativi, oppure con il servizio continuativo dal 1° febbraio agli scrutini finali.

Per il concorso su sostegno è richiesta la specializzazione. Sono ammessi con riserva coloro che conseguiranno il titolo di specializzazione entro il 1° dicembre 2018.

La prova orale: è di natura didattico metodologica ed è distinta per scuola primaria e infanzia, posto comune e sostegno. Dura massimo 30 minuti e comprende la progettazione di un'attività didattica, l'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute, l'interlocuzione con la commissione e l'accertamento della conoscenza della lingua straniera. L'interlocuzione con la commissione valuta la padronanza delle discipline in relazione alle competenze metodologiche e didattiche.

Accertamento delle conoscenze linguistiche: per la scuola dell'infanzia sarà valutata l'abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in una delle quattro lingue comunitarie tra francese, inglese, spagnolo e tedesco, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per la scuola primaria, al fine del conseguimento dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese, nella prova orale sarà valutata l'abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in lingua inglese, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica.

La prova per il posto di sostegno: valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno agli allievi con disabilità, la capacità di definire ambienti di apprendimento, fare progettazione didattica e curricolare per garantire

l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per le lingue valgono le stesse previsioni relative alla prova per posto comune.

Punteggi: per la prova orale possono essere attribuiti un massimo di 30 punti. Per i titoli culturali e di servizio 70. Di questi, massimo 20 per i titoli di accesso e culturali e massimo 50 per i titoli di servizio.

È riconosciuto il servizio svolto presso scuole statali e paritarie, con punti 5 per ogni anno scolastico. È valutato sia il servizio svolto su posto comune che di sostegno in entrambe le procedure concorsuali.

Le nostre valutazioni

Il requisito delle due annualità è restrittivo e determinerà l'esclusione dalla procedura concorsuale di molti docenti abilitati. Oltretutto ad oggi non è stato ancora avviato l'iter del concorso ordinario, pertanto i diplomati e i laureati in SFP che non possiedono il requisito dei due anni in questa fase saranno esclusi dall'accesso all'assunzione. Non abbiamo sufficienti garanzie che la tempistica di svolgimento del concorso consenta la pubblicazione delle graduatorie entro luglio 2019, in modo da poter procedere con le immissioni in ruolo a settembre del prossimo anno scolastico. Se la tempistica slittasse, le conseguenze sarebbero gravi sia per i lavoratori che per il funzionamento delle scuole. La tassa di partecipazione è stata raddoppiata rispetto all'ultimo concorso, quello del febbraio 2018, scaricando sui partecipanti gli oneri delle procedure di selezione del personale di cui l'amministrazione dovrebbe farsi carico. I compensi dei commissari rimangono troppo bassi: questo genererà difficoltà nel costituire le commissioni e farà slittare in avanti i tempi per avviare e completare le procedure. Positiva l'adozione di griglie di valutazione nazionali per le prove, una scelta che dovrebbe contribuire a conferire una certa omogeneità al lavoro delle commissioni. Positiva anche la scelta di recepire le istanze del CSPI in merito al riconoscimento del servizio svolto su posto di sostegno nella procedura concorsuale relativa ai posti comuni.

Per affissione all'albo sindacale

MOBILITÀ SCUOLA 2019/2020: avviata al MIUR la trattativa per il rinnovo del contratto triennale

Nel nuovo contratto in discussione si prospettano sin da subito novità interessanti a partire dal superamento degli ambiti territoriali



Il confronto che si è avviato martedì 23 ottobre per il rinnovo del contratto sulla mobilità di tutto il personale della scuola per l'anno scolastico 2019/2020 si prospetta denso di novità e possibili cambiamenti rispetto alle regole degli ultimi tre anni.

Il contesto nuovo in cui si rinnoverà il contratto

Innanzitutto il nuovo CCNL, sottoscritto in data 19 aprile 2018, il quale ha introdotto alcune novità significative riguardanti il personale docente.

•La mobilità continuerà ad essere annuale ma la durata del contratto (ovvero le regole) sarà triennale (art. 7 comma 3). Questo non solo per i docenti, ma anche per gli Ata.

•Per i docenti è previsto l'obbligo di permanenza per un triennio nella scuola dove si è trasferiti, al fine di garantire la continuità didattica, ma solo nel caso in cui la titolarità di scuola si ottenga a domanda volontaria (art. 22 c. 4 lett. a1). Questo vincolo non c'è nella mobilità d'ufficio, né qualora soddisfatti in una preferenza sintetica.

•Da nessuna parte, nel nuovo Ccnl/18, si parla di ambito territoriale.

Il punto di vista dell'Amministrazione

L'Amministrazione, nell'introdurre la trattativa, oltre a ricordare quanto previsto nel CCNL, ha posto il tema di come affrontare tre aspetti, da contemperare assieme, nella mobilità dei docenti. Tra questi:

1 l'esigenza di chiudere il contratto al massimo entro il mese di gennaio 2019.

2 Il fatto che il contratto dovrà avere validità triennale.

3 I due disegni di legge presentati in Parlamento (entrambi espressione della volontà del Governo) che prevedono l'abolizione degli ambiti territoriali e della chiamata diretta.

Dal momento che il contratto integrativo sulla mobilità può decidere molte cose, ma non può certo abolire gli ambiti (ovvero la titolarità su ambito oggi obbligatoria per legge, così come la ripartizione territoriale delle scuole, con le conseguenti ricadute nell'indicazione delle preferenze sintetiche per la mobilità), diventa complicato conciliare questo scenario previsto dalla legge 107/15, quindi vincolante per l'amministrazione, con la volontà di abolire per legge gli ambiti.

La nostra posizione

La FLC CGIL, preso atto del quadro sopra descritto e alla luce delle esigenze poste dal nuovo scenario, ha indicato quali sono gli obiettivi prioritari da perseguire con il nuovo contratto.

1 La mobilità deve poter consentire a tutti di acquisire la titolarità su scuola e non più su ambito. Questo, permettendo ai docenti di poter richiedere liberamente, nelle 15 preferenze esprimibili nell'unica domanda di mobilità, direttamente le singole scuole che interessano (senza il limite numerico di 5) oppure le preferenze sintetiche "comune, distretto o provincia".

2 Nel caso di esito positivo sulle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) si acquisirebbe una titolarità di scuola sulla base dell'elenco delle scuole presenti nel comune, distretto, provincia. Al termine della mobilità del prossimo anno, tutti i docenti acquisiranno (a domanda o d'ufficio) una titolarità su scuola. E questo anche se si dovesse rimanere titolari "formalmente" sull'ambito che contiene la scuola ottenuta, fino alla sua abolizione definitiva per legge.

3 Il vincolo triennale di permanenza di cui sopra potrà valere solo nel caso in cui si ottenga la titolarità su una scuola richiesta con codice puntuale, mentre non scatterebbe se si ottenesse comunque la titolarità su scuola, ma in quanto soddisfatti nelle preferenze sintetiche (comune, distretto o provincia).

4 La preferenza "ambito territoriale", in definitiva, non dovrà più essere esprimibile, superando in questo modo il tema connesso dell'assegnazione da ambito a scuola (cosiddetta "chiamata diretta"). Quindi nessuno, con la mobilità dell'anno prossimo, arriverà ad acquisire la titolarità su ambito, neanche volontariamente.

5 Infine, nella futura mobilità, dovranno essere ripristinate le tre fasi esistenti fino a prima delle modifiche introdotte con la legge 107/15, ovvero la fase comunale, provinciale ed interprovinciale.

6 Seguiranno altri punti specifici di dettaglio (quali ad es. mobilità co.co.co., personale all'estero, mobilità professionale, ecc...).

Rispetto a quanto richiesto dalla FLC CGIL si è registrata una convergenza unanime da parte di tutte le organizzazioni sindacali. La stessa Amministrazione ha convenuto per gran parte, riservandosi i dovuti approfondimenti di fattibilità anche dal punto di vista tecnico e di adattamento della piattaforma online.